



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - art. 49, comma 1, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Ucraina, Paese non appartenente all'Unione europea, dalla Sig.ra Kateryna FOMENKO;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

ACCERTATO che la signora "Kateryna MYKHALEVYCH", così come indicato in alcuni documenti prodotti dall'interessata, è la stessa persona "Katerina **FOMENKO**", avendo perso con il matrimonio il cognome "MYKHALEVYCH" ed acquisito quello del marito "**FOMENKO**", come si evince dall'estratto n. 12243413 del 31 05 2013 del registro statale della città di Sloviansk (Ucraina) degli atti di Stato civile del matrimonio attestante il cognome prima del matrimonio;

VISTA la Dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Kiev del 25 settembre 2013, così come aggiornata da nuova dichiarazione n. 183 del 4 ottobre 2022, in cui si dichiara che il titolo di cui al dispositivo ai sensi della Legge ucraina è equiparato all'istruzione universitaria di grado magistrale e consente di esercitare in loco la professione a indirizzo di formazione di "Educazione prescolastica" con le mansioni di insegnante;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina ucraina, di madrelingua ucraina, non documenta il possesso della competenza linguistica necessaria, dovrà, al momento dell'esercizio della professione di docente presso le istituzioni scolastiche statali e/o paritarie autonome, dar prova della conoscenza della lingua italiana documentando l'attestato a livello C1 rilasciato da Università o Enti certificatori abilitati a rilasciare certificazioni secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa, come da indicazioni di cui alla nota/circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

RITENUTO, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative atteso che la formazione professionale attestata verte su materie in parte sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

VERIFICATO ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, che non risulta documentata esperienza professionale atta a colmare la differenza sostanziale sopra riscontrata;

RITENUTA, ai sensi del comma 3, art. 49 del D.P.R. 394/99, la prova attitudinale la misura compensativa idonea per il superamento delle carenze sopra descritte;

RILEVATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali della richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità della richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

D E C R E T A

1 - Il titolo di formazione professionale: Diploma di laurea n. 000425 “ Dyplom Spetsialista” (Laurea specialistica) in educazione prescolare, conseguito presso l’ist. Statale pedagogico di Sloviansk il 21 06 1996,

posseduto dalla cittadina ucraina Kateryna FOMENKO nata a Zalyshany, provincia di Ratne, Volynska (Ucraina) il 13 febbraio 1966, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all’esercizio della professione di

docente nella scuola dell’infanzia,

subordinatamente al superamento, ai sensi dell’art. 49, comma 3 del D.P.R. n. 394/99 di una misura compensativa nella specie di prova attitudinale.

Le prove della misura compensativa saranno sostenute nella provincia di Pordenone, sede di residenza indicata dall’interessata.

2 - La prova attitudinale sarà costituita da una prova pratica e un colloquio così articolati:

- prova pratica intesa come simulazione di una attività educativa i cui contenuti verranno individuati dalla commissione d’esame sulla base dei campi di esperienza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione vigenti (d. m. 254/2012);

- colloquio su almeno due delle seguenti tematiche: elementi ordinamentali fondamentali della scuola dell’infanzia, aggiornati alla più recente normativa (DPR 89/2009, Legge 107/2015, decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 e successive Linee guida pedagogiche del 2020); contenuti connessi ai campi di esperienza come declinati nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione – d. m. 254/2012; modalità di inclusione dei bambini con cittadinanza non italiana o con bisogni educativi speciali; autonomia scolastica; Piano triennale dell’offerta formativa; Rapporto di autovalutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla sperimentazione del RAV infanzia; funzionamento degli organi collegiali della scuola.

La Commissione sarà formata da un Presidente, Dirigente scolastico del ciclo primario (con annessa una scuola dell’infanzia), e da due docenti della scuola dell’infanzia in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessata, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell’art. 23 del D.lgs, n, 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta della persona interessata, non prima di sei mesi.

3- Il giudizio finale motivato della prova attitudinale, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e da notificarsi all’interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli Ordinamenti

Scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale - Ufficio V - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

4 - Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione delle misure compensative nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

5 - Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA